



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

Villagrande Strisaili 19-06-2017

Ordinanza N. 27

OGGETTO: DISCIPLINA DELL' USO DELL' ACQUA POTABILE DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE FONTANE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Premesso che con l'emanazione della presente le precedenti ordinanze inerenti l'uso dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale e delle fontane pubbliche si intendono revocate;

Considerato che, vista la perdurante assenza di precipitazioni, le risorse idriche che permettono l'approvvigionamento degli acquedotti comunali sono in diminuzione e che occorre pertanto evitare l'utilizzo indiscriminato con sprechi derivanti da attività quali lavaggio automobili e cortili, irrigazione di orti posti nei centri urbani e altre;

Considerato che l'acqua è un bene pubblico essenziale ed esauribile, il cui uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Ritenuto opportuno che si proceda ad un uso razionale dell'acqua, in quanto in tal modo può essere possibile evitare o comunque ritardare il razionamento della stessa affinché con chiusure a tempo possa essere garantita una equa distribuzione sia nelle parti alte che in quelle basse del paese;

Ribadito che l'acqua delle fontanelle pubbliche non deve essere utilizzata per il lavaggio dei veicoli o per uso irriguo;

Sentiti gli uffici interessati;

Vista la necessità di disciplinare l'utilizzo dell'acqua per evitare un anticipato o successivo razionamento della stessa e di stabilire sanzioni per coloro che non rispettassero la presente ordinanza;

Vista la L. 689/81 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Che l'acqua potabile dell'acquedotto comunale, immessa nella rete idrica dei due centri abitati di

questo comune, venga utilizzata per soli fini domestici;

Di vietare la deviazione dell'acqua con pompe, sia da fontanelle pubbliche che dalle case, per usi diversi da quelli sopra citati, in particolare per irrigazione orti, lavaggio cortili e veicoli;

AVVERTE

1. Che alla violazione dei divieti esplicitati nel seguente atto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50, così come previsto dalla L. 689/81 e s.m.i.. Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e delle eventuali notifiche dei verbali di accertamento e delle ordinanze e ingiunzioni;

2. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.1971, n. 1034
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Demanda la Polizia Locale e le Forze dell'ordine al controllo sulla esecutività della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, con la massima diffusione della stessa e trasmessa alla Polizia Locale – sede, al Comando Stazione Forestale e Comando Stazione Carabinieri, sedi di Villagrande Strisaili.

SINDACO
F.TO P.A. GIUSEPPE. LOI